

Allegato sub 3)

MOF SpA

CENTRO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI FONDI

REGOLAMENTO DI MERCATO

del settore merceologico

- "ORTOFRUTTA" e "FIORI" -

TITOLO I

IL MERCATO

ART. 1

Principi ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento di Mercato disciplina le complessive attività del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Fondi - MOF.

Ai fini del presente Regolamento di Mercato, per "**Mercato**" si intende la complessiva Area Mercato (Area "A" e Area "B") del *Centro Agroalimentare*, come delimitata nell'art. 2 del Regolamento di Gestione.

La disciplina del presente Regolamento di Mercato dovrà applicarsi a tutte le transazioni ed operazioni commerciali all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e - ai sensi del successivo art. 24 - di fiori che avvengono sia nell'ambito dell'Area "A" che nell'ambito dell'Area "B", nonché alle transazioni ed operazioni che si svolgono nei Centri di contrattazione di cui al successivo art. 14.

ART. 2

Tipologia del Mercato e merci trattate

Il Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Fondi (MOF) è definito Mercato a funzione e tipologia mista, ai sensi della L.R. n. 3/87, ed è classificato Mercato di Interesse Nazionale (MIN), in base al Piano Regionale dei Mercati all'ingrosso della Regione Lazio approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 798 del 6.12.1988 ed alle disposizioni del Piano Nazionale dei Mercati ai sensi del D.M. del 2 febbraio 1990.

Nel Mercato sono trattate le seguenti merci:

- a) prodotti ortofrutticoli, freschi e/o comunque conservati;
- b) funghi freschi e/o comunque conservati;
- c) generi derivanti dalla trasformazione dei prodotti dell'agricoltura;
- d) piante e semi da vivaio, ecc., per prodotti ortofrutticoli;
- e) altri prodotti dell'agricoltura in genere, di qualunque tipo e specie.

In via provvisoria - ai sensi del successivo art. 24 - nel *Mercato* sono trattate anche i prodotti del settore "FIORI".

È vietato introdurre nel *Mercato*, conservare nei magazzini e contrattare, prodotti che non rientrino nelle categorie merceologiche previste dal presente Regolamento di Mercato.

In casi particolari e per comprovati motivi di igiene pubblica e/o sanitari, il Direttore di Mercato, sentita - se del caso - anche l'Autorità sanitaria, può vietare l'introduzione, la conservazione e la commercializzazione nel *Mercato* dei prodotti di cui al presente articolo.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO

ART. 3

Organi del Mercato

A norma dell'art. 7 del Regolamento di Gestione, sono Organi del Mercato:

- a) il Direttore di Mercato;
- b) il Comitato Consultivo.

ART. 4

Nomina del Direttore di Mercato

Il Direttore di Mercato è nominato dall'Ente Gestore con chiamata diretta e senza formalità alcuna.

L'Ente Gestore individua il Direttore di Mercato tra soggetti in possesso di elevata competenza, professionalità ed esperienza nel settore ortofrutticolo ed agroalimentare, accertate per titoli e non, purché in possesso comunque di particolari precedenti esperienze ed attitudini di livello analogo.

L'individuazione avverrà sulla base di valutazione aziendale effettuata su soggetti che presentino, tra gli altri, tutti e/o alcuni dei seguenti requisiti:

- a) titoli di studio e di specializzazione professionale;
- b) esperienze nella Direzione di altri Mercati o Centri ortofrutticoli e agroalimentari;
- c) attività lavorative precedenti come dirigente di aziende commerciali, bancarie e/o industriali, ivi comprese quelle di Enti Pubblici economici;
- d) attività lavorative come dirigente responsabile della logistica o del personale, o anche come addetto alla gestione delle risorse umane di grandi aziende;
- e) pubblicazioni scientifiche in materia economico-aziendale o tecnologia agroalimentare;
- f) altri titoli oggettivi o soggettivi ritenuti idonei dall'Ente Gestore.

La nomina e le funzioni di Direttore di Mercato possono essere conferite anche a soggetto già dipendente dell'Ente Gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma precedente..

L'Ente Gestore può nominare anche un Vice Direttore di Mercato con le stesse modalità stabilite per la nomina del Direttore.

ART. 5

Posizione giuridica del Direttore di Mercato

Il Direttore, cui spetta la qualifica di Dirigente, viene assunto con contratto a termine anche rinnovabile, secondo determinazione dell'Ente Gestore.

In ogni caso, il conferimento della nomina e delle funzioni di Direttore di Mercato, anche quando questa sia conferita a soggetto già dipendente dell'Ente Gestore, deve essere conferita con contratto a termine. In tal caso l'Ente Gestore può riservarsi in qualunque momento la revoca delle funzioni derivanti da tale nomina per attribuirle ad altro soggetto anche non dipendente.

Il Direttore di Mercato - nello svolgimento delle funzioni a lui demandate dal presente Regolamento di Mercato - riveste il ruolo di incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di un'attività di interesse pubblico.

ART. 6

Funzioni del Direttore di Mercato

Il Direttore di Mercato è preposto alla direzione di tutti i servizi del Mercato ed è responsabile del regolare funzionamento di esso nei confronti dell'Ente Gestore.

Tra l'altro, il Direttore:

- a) partecipa, con voto consultivo, al Comitato Consultivo di Mercato del settore "ortofrutta";
- b) partecipa, con voto consultivo ed a richiesta dell'Ente Gestore, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione di quest'ultimo;
- c) è membro della Commissione di Disciplina per i casi che interessano soggetti rientranti nella sfera di attività del settore "ortofrutta" o "fiori";
- d) svolge, se richiesto, funzione di amichevole compositore nelle controversie fra gli operatori di Mercato del settore "ortofrutta" o "fiori";
- e) vieta la vendita di prodotti non riconosciuti conformi alle norme ed ai Regolamenti;
- f) rilascia le tessere di accesso all'Area "A" per gli operatori del settore "ortofrutta" o "fiori", previo accertamento dei requisiti previsti dal Regolamento di Gestione o dal presente Regolamento di Mercato ovvero stabiliti dall'Ente Gestore;
- g) vigila affinché l'attività degli operatori del Mercato si svolga nel rispetto della legge, del Regolamento di Gestione e del presente Regolamento di Mercato, nonché nel rispetto di tutti i vigenti Regolamenti adottati dall'Ente Gestore;
- h) propone all'Ente Gestore l'adozione dei provvedimenti che ritenga utili all'efficiente funzionamento del Mercato del settore "ortofrutta" e "fiori";
- i) svolge tutte le funzioni a lui affidate dalla Legge e dai Regolamenti;
- j) svolge qualunque altra funzione a lui affidata dall'Ente Gestore.

Nell'ambito del proprio settore merceologico, altresì, il Direttore di Mercato sovrintende e coordina - direttamente, se svolto da personale dipendente dell'Ente Gestore, o tramite i responsabili incaricati, se svolto da terzi in appalto - il servizio di vigilanza diurna e notturna e di controllo degli accessi e delle attività di mercato, relativamente all'area ed alle funzioni di propria competenza, ed impartisce disposizioni ai vigili urbani incaricati del servizio di polizia urbana ed amministrativa all'interno ed all'esterno del Mercato (area "A" ed area "B"), per la più corretta applicazione del Regolamento di Gestione, per quanto di propria competenza, nonché del presente Regolamento di Mercato;

ART. 7

Nomina e composizione del Comitato Consultivo

Il Comitato Consultivo è composto:

- a) da un delegato dell'Ente Gestore, che lo presiede;
- b) da un rappresentante della Regione Lazio - Assessorato al Commercio;
- c) da un rappresentante del Comune di Fondi;
- d) da un rappresentante della Camera di Commercio di Latina;
- e) da un rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale competente;
- f) da un numero da uno a quattro - determinato dall'Ente Gestore sentite anche le associazioni indicate nel comma successivo - dei rappresentanti degli operatori all'ingrosso operanti nel Mercato (area "A" e area "B"), dei quali, in caso di nomina di più di uno, almeno uno rappresentante dell'export-import;

- g) da un rappresentante dei produttori ammessi alle vendite;
- h) da un numero da uno a due - determinato dall'Ente Gestore con i medesimi criteri di cui alla lettera sub f) - dei rappresentanti degli operatori ammessi agli acquisti, dei quali, in caso di nomina di più di uno, almeno uno rappresentante della DO o GDO;
- i) da un rappresentante delle associazioni a tutela dei consumatori.

Il Comitato Consultivo è nominato dall'Ente Gestore su designazione delle associazioni di categoria consorziate in Euromof e presenti nel *Mercato* e degli Enti Pubblici competenti. Questi, in ogni caso, sono tenuti a fornire la designazione entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ente Gestore.

In caso di mancata designazione entro tale termine, l'Ente Gestore, in via provvisoria, provvede direttamente alle nomine, salvo sostituzione dei nominati non appena pervenute le designazioni previste.

Il Comitato dura in carica tre anni.

Ai lavori del Comitato partecipa, con voto consultivo, il Direttore di Mercato e possono essere chiamati esperti nel settore senza diritto di voto.

I Componenti del Comitato che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dall'Ente Gestore che provvede alla loro sostituzione con le medesime procedure di cui ai commi precedenti.

ART. 8

Funzionamento del Comitato Consultivo

Il Comitato Consultivo si riunisce ogni qualvolta lo richiama l'Ente Gestore con lettera o fax o e-mail inviata al Presidente del Comitato con l'indicazione delle materie su cui esprimere il parere. Ai fini di cui all'ultimo comma del successivo art. 10, il Comitato si riunisce anche ogni qualvolta lo richiedano almeno cinque dei suoi componenti, di cui almeno tre tra i componenti di cui alla lettera f) del precedente art. 7, specificando le materie da trattare.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con lettera raccomandata contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data della riunione e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che i componenti ne siano informati almeno due giorni prima.

Le spese di funzionamento, compresi i compensi per i componenti del Comitato, sono a carico dell'Ente Gestore.

Alle sedute del Comitato Consultivo assiste un dipendente designato dall'Ente Gestore, con funzioni di segretario.

ART. 9

Termini per le deliberazioni del Comitato Consultivo

Il Comitato Consultivo deve pronunciare il suo parere entro la riunione successiva a quella in cui l'argomento è stato per la prima volta posto all'ordine del giorno e, comunque, entro venti giorni dalla richiesta di parere. Nei casi di urgenza indicati specificatamente dall'Ente Gestore nella lettera di richiesta di riunione, il parere deve essere espresso nel termine massimo di dieci giorni.

Qualora per qualsiasi motivo, il Comitato Consultivo non si esprima entro tali termini, l'Ente Gestore decide prescindendo dal parere.

ART. 10

Competenze del Comitato Consultivo

Il Comitato Consultivo esprime il suo parere su tutte le materie ad esso sottoposte dall'Ente Gestore per il settore "ortofrutta" e "fiori", tra cui:

- a) sull'eventuale istituzione della Cassa di Mercato (ex art. 18 Regolamento di Gestione, primo, secondo e terzo comma);
- b) sull'eventuale istituzione di Fondi di garanzia (ex art. 18 Regolamento di Gestione, quarto comma);
- c) sui criteri di assegnazione degli stand/spazi-commerciali del proprio settore merceologico nell'ambito dell'Area "A" (ex art. 36 Regolamento di Gestione);
- d) sulle tariffe di Mercato (ex art. 13 Regolamento di Gestione);
- e) sulle modalità di svolgimento delle contrattazioni, di cui al successivo art. 14;
- f) sui criteri di accertamento dei prezzi (ex art. 24 Regolamento di Gestione);
- g) sul numero dei facchini necessari al *Mercato* e sul costo del servizio di facchinaggio (ex artt. 22 e 23 Regolamento di Gestione);
- h) sui bilanci preventivi dell'Ente Gestore riguardanti lo specifico settore merceologico (ex art. 14 Regolamento di Gestione);
- i) su ogni altra materia inerente il proprio settore merceologico e ad esso demandata dal Regolamento di Gestione;
- j) su ogni altra materia per la quale l'Ente Gestore ritenga di avvalersi del suo parere.

Il Comitato Consultivo formula proposte non vincolanti all'Ente Gestore finalizzate al migliore funzionamento del *Mercato*.

TITOLO III

OPERATORI E FREQUENTATORI DEL MERCATO

ART. 11

Soggetti ammessi alle vendite ed agli acquisti

Nel *Mercato*, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, sono ammessi alle vendite:

- a) i piccoli produttori singoli (ex art. 34 Regolamento di Gestione);
- a) le cooperative ed i consorzi di produttori;
- b) le organizzazioni di produttori di cui alla Legge n. 622 del 27.7.1967;
- c) i commercianti, i commissionari ed i mandatari all'ingrosso e, ove necessario, gli astatori, purché iscritti negli albi di cui alla Legge n. 125 del 25.3.1959;
- d) i consorzi costituiti dai medesimi operatori sub c).

Gli operatori sopra indicati, sono ammessi alle vendite nell'ambito dell'Area "A" subordinatamente alla introduzione nel *Mercato* di una quantità di prodotto non inferiore ai minimi fissati dall'Ente Gestore con apposito Regolamento attuativo interno.

Nel *Mercato*, altresì, e sempre previa autorizzazione dell'Ente Gestore, sono ammessi agli acquisti:

- a) i commercianti, i mandatari ed i commissionari all'ingrosso iscritti negli albi di cui alla Legge n. 125 del 25.3.1959;
- b) i consorzi o cooperative di acquisto costituiti dai medesimi operatori sub a);
- c) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
- d) le imprese della grande distribuzione, le grandi collettività di consumo, i gruppi di acquisto tra dettaglianti, i rappresentanti della distribuzione organizzata;
- e) i commercianti al dettaglio;
- f) i rappresentanti di pubblici esercizi e/o della ristorazione.

Altresì ancora, nell'ambito dell'Area "A" del *Mercato* possono essere ammessi agli acquisti, in determinati orari o fasce orarie stabiliti dall'Ente Gestore, anche i privati consumatori finali.

ART. 12

Accertamento dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti

L'ammissione alle vendite degli operatori avviene su richiesta degli interessati e previa verifica dei requisiti stabiliti dal Regolamento di Gestione e dal presente Regolamento di Mercato, nonché dai successivi Regolamenti adottati dall'Ente Gestore.

In particolare:

- a) i piccoli produttori singoli debbono produrre una certificazione annuale del Comune ove è ubicata l'azienda dalla quale risulti la dimensione della superficie coltivata, la destinazione produttiva, la capacità produttiva per singola produzione, il titolo di possesso del terreno;
- b) gli operatori all'ingrosso debbono produrre la tessera della Camera di Commercio, di cui alla Legge n. 125 del 25.3.1959;
- c) i titolari di pubblici esercizi, i ristoratori ed i commercianti al dettaglio debbono produrre copia autentica della relativa autorizzazione all'esercizio della propria attività;
- d) tutti gli altri operatori e le industrie devono produrre una idonea certificazione della Camera di Commercio.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento di Gestione, i controlli di veridicità sulla produzione e sullo status di piccoli produttori - per i soggetti di cui alla precedente lettera a) - possono essere effettuati dal Direttore di Mercato, coadiuvato anche da due rappresentanti indicati dal Comitato Consultivo di cui al precedente art. 7 e da un tecnico designato dall'Ente Gestore.

TITOLO IV

LE NEGOZIAZIONI

ART. 13

Merci ammesse nel Mercato e divieti

Oltre alle merci di proprietà dei piccoli produttori di cui alla lettera a), primo comma, del precedente art. 11, possono essere immesse nel *Mercato* ed ammesse alle contrattazioni di compravendita esclusivamente merci destinate ad operatori concessionari di stand/spazi-commerciali. E' fatto, pertanto, assoluto divieto a chiunque di introdurre nel *Mercato* merci che non siano destinate ai predetti operatori.

Pertanto, oltre alle merci di proprietà dei suddetti piccoli produttori, nel *Mercato* le merci possono essere negoziate (contrattate, conferite, trasferite, vendute, cedute, ecc. ecc.) esclusivamente da operatori concessionari di stand/spazi-commerciali.

E' fatto, pertanto, espresso divieto a chiunque di contrattare, vendere e/o acquistare, ovvero anche solo fare da tramite e/o consegnare a qualsiasi titolo merci senza il tramite di una delle Ditte concessionarie di stand/spazi-commerciali.

Chiunque contravvenga ai divieti di cui ai commi precedenti sarà soggetto alle sanzioni e/o penali di cui all'art. 12 del Regolamento di Gestione, oltre che alle specifiche penali pecuniarie previste dal Regolamento di autodisciplina in vigore nel *Centro Agroalimentare* ed al sequestro della merce.

La merce così sequestrata verrà venduta su disposizione del Direttore di Mercato, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 23, ed il ricavato verrà devoluto al Fondo previsto dal predetto Regolamento di autodisciplina.

ART. 14

Svolgimento e tipologia delle contrattazioni

Le contrattazioni di compravendita nel *Mercato* avvengono, di norma, per trattativa privata.

Le contrattazioni di compravendita possono avvenire:

- a) a vista;
- b) su campione;
- c) a distanza, su descrizione;
- d) per conto terzi;
- e) con altre tipologie determinate dall'Ente Gestore.

L'Ente Gestore può realizzare o organizzare Centri di contrattazione in luoghi di accentramento dell'offerta e della domanda - anche al di fuori del *Centro Agroalimentare* e collegati in via telematica con il *Mercato* - nei quali sono ammessi alle vendite ed agli acquisti le stesse categorie di operatori di cui all'art. 11 e nei quali, salvo diversa disposizione dell'Ente Gestore, le compravendite vengono effettuate esclusivamente su campione o su descrizione.

ART. 15

Compravendite a vista

Nelle compravendite a vista, la merce oggetto di compravendita si trova nello spazio-commerciale o stand/spazio-commerciale del venditore e può essere verificata immediatamente dall'acquirente.

La contrattazione avviene in presenza delle parti, nel *Mercato*.

ART. 16

Compravendite su campione

Le compravendite su campione possono avvenire in presenza delle parti, nel *Mercato*, ovvero mediante contratti stipulati su ordinativi da parte di acquirenti non presenti nel *Mercato*, trasmessi per telefono, telex o telefax, posta od altro mezzo anche telematico di comunicazione.

Nelle compravendite su campione, la determinazione dell'oggetto della compravendita, delle sue caratteristiche merceologiche, qualitative e di condizionamento, è fatta con riferimento ad un campione che il compratore può verificare anche in via telematica o far verificare direttamente da un proprio incaricato presso lo spazio-commerciale o lo stand/spazio-commerciale del venditore o presso uno dei Centri di contrattazione organizzati dall'Ente Gestore.

ART. 17

Compravendita a distanza, su descrizione

Nelle compravendite su descrizione, a distanza, l'oggetto del contratto è determinato mediante riferimento a tipologie standard di prodotto, articolate secondo le caratteristiche merceologiche di questo.

L'Ente Gestore, sentito il Comitato Consultivo, definisce le tipologie standard di prodotto da usare come riferimento nei contratti su descrizione e stabilisce le norme per l'esecuzione delle compravendite a distanza, intendendo con tale termine le vendite su descrizione stipulate su ordine di acquisto diretto ad operatori del *Mercato* da parte di acquirenti non presenti nel *Mercato*.

ART. 18

Altre diverse tipologie di compravendite

Su determinazione dell'Ente Gestore, nel *Mercato* possono effettuarsi operazioni di compravendite mediante asta pubblica. Le vendite mediante asta pubblica avvengono per lotti omogenei e/o per quantitativi prestabiliti, ad opera di dipendenti dell'Ente Gestore e/o di astatori liberi o convenzionati con l'ente Gestore stesso, purché iscritti nell'apposito albo di cui alla Legge n. 125 del 25.3.1959.

Con apposito Regolamento, l'Ente Gestore stabilisce le modalità di espletamento delle aste e la misura delle provvigioni dovute agli astatori o all'Ente Gestore stesso.

In ogni caso l'Ente Gestore, sentito il Comitato Consultivo, può istituire altre diverse forme di contrattazioni, anche in conseguenza di iniziative regolamentari o normative emanate a favore o per i mercati ed i centri agroalimentari.

ART. 19

Vendite per conto terzi

Gli operatori concessionari abilitati possono svolgere anche attività di commissionari e/o di mandatari per conto terzi.

I commissionari effettuano vendite sia in nome proprio che per conto di terzi committenti/conferitori, mentre, i mandatari effettuano vendite in nome e per conto dei soli committenti.

Ad essi spetta una provvigione concordata tra le parti - al netto delle spese successive all'arrivo della merce nel *Mercato*, scarico compreso, regolarmente documentate - sulla base delle determinazioni di cui all'ultimo comma del presente art. 19.

Gli operatori concessionari abilitati a svolgere attività di commissionari e/o di mandatari possono rivalersi delle spese per lo scarico e per lo stoccaggio della merce, nonché delle spese per lavorazioni particolari e/o necessarie a rendere il prodotto commerciabile nel *Mercato*, in base alle norme vigenti o alle prescrizioni di Regolamenti del *Mercato*, quando non vi abbia provveduto il committente/conferitore. In quest'ultimo caso l'operatore concessionario deve prontamente informare il committente/conferitore e può richiedere l'accertamento dello stato dei prodotti alla Direzione di Mercato.

Gli operatori concessionari abilitati a svolgere attività di commissionari e/o di mandatari debbono presentare ai committenti/conferitori un conto vendita per i prodotti venduti, da cui risulti:

- a) il riferimento alla partita ricevuta per la vendita per conto;
- b) il prezzo di vendita per ciascuna partita di prodotto;
- c) le spese del venditore per conto;
- d) la percentuale della commissione a favore del venditore;
- e) il ricavo netto da accreditare al committente/conferitore.

L'Ente gestore, sentito il Comitato Consultivo, fissa la percentuale della commissione da applicare sulle vendite per conto terzi all'interno del *Mercato*.

ART. 20

Acquisti per conto terzi

Nel *Mercato* possono effettuarsi anche operazioni di acquisto per conto terzi, purché effettuate da operatori in possesso delle previste autorizzazioni a svolgere tali operazioni. Tali operazioni di acquisto si effettuano sempre sulla base delle tipologie contrattuali previste dal presente Regolamento.

Gli acquisti per conto terzi possono essere effettuate da:

- a) mediatori,
- b) mandatari;
- c) procacciatori di affari;
- d) dipendenti delle Ditte acquirenti;
- e) altri soggetti diversamente convenzionati con le Ditte acquirenti;
- f) altre tipologie di operatori riconosciuti dall'Ente Gestore in possesso di legittimi requisiti.

Per questa specifica tipologia di operatori, è vigente un Regolamento per le attività di mediazione e di acquisto per conto terzi, adottato dall'Ente Gestore, da ultimo, il 4.11.1996, che disciplina in maniera dettagliata diritti ed obblighi per l'esercizio corretto di tale attività. Il predetto Regolamento e le successive modifiche che dovessero essere eventualmente introdotte da parte dell'Ente Gestore si intendono qui, per ogni effetto, richiamate come parte integrante del presente Regolamento di Mercato.

ART. 21 **Contratti tipo**

L'Ente Gestore, sentito il Comitato Consultivo, predispone contratti tipo per le varie modalità di contrattazione di compravendita.

I contratti tipo per le vendite per conto terzi devono prevedere:

- a) i termini e le modalità per la rimessa al committente/conferitore del ricavo delle vendite;
- b) le comunicazioni che il committente/conferitore deve fare all'operatore concessionario abilitato all'attività di commissionario e/o al mandatario, e viceversa;
- c) le modalità ed i termini per le eventuali contestazioni da parte del venditore per conto terzi al committente/conferitore sul prodotto da questi conferito.

I contratti tipo per gli acquisti su campione, o a distanza su descrizione, ovvero tramite uno dei soggetti di cui al precedente art. 20, devono prevedere, tra l'altro:

- a) le tolleranze ammesse per le eventuali difformità tra campione ovvero descrizione della merce e prodotto effettivamente consegnato;
- b) le conseguenze delle difformità di cui sopra, sia che eccedano sia che non eccedano le tolleranze ammesse;
- c) i tempi e le modalità di consegna delle merci e tutte le eventuali garanzie per l'acquirente;
- d) i tempi e le modalità di regolamento dell'importo della vendita;
- e) le responsabilità a carico degli operatori di cui al precedente art. 20.

TITOLO V

LE CERTIFICAZIONI

ART. 22 **Funzione di certificazione**

Il Direttore del Mercato, o persona da lui delegata, rilascia - anche su richiesta degli stessi operatori - certificazioni attestanti:

- a) la non rispondenza ai requisiti previsti, dalle norme vigenti o dai Regolamenti di Mercato, delle merci pervenute o presenti nel *Mercato*, ai fini della non ammissibilità alle vendite;
- b) lo stato di deterioramento delle merci pervenute nel *Mercato* e rimaste invendute, che abbiano subito un deperimento che ne rende impossibile la vendita;
- c) la verifica e la quantificazione degli eventuali scarti e/o sfridi di lavorazione;
- d) la verifica e la quantificazione delle differenze di peso riscontrate sulle merci in arrivo, rispetto ai documenti di trasporto o alle fatture di acquisto delle stesse;
- e) l'attestazione e certificazione della distruzione delle merci di cui ai punti sub a), b) e c) e/o degli abbattimenti di calo-peso di cui al punto sub d).

ART. 23

Merci sottoposte a sequestro o affidate al Mercato per la vendita

Qualora una partita di merce pervenga nella disponibilità del *Mercato* come conseguenza di sequestro, ai sensi del precedente art. 13, ovvero a seguito di assenza per qualsiasi motivo dal *Mercato* degli operatori concessionari cui essa era destinata, il Direttore di Mercato può disporre la vendita tramite un altro operatore concessionario, da lui scelto, abilitato all'attività di commissionario e/o mandatario.

ART. 24

I^a norma transitoria

Allo stato, nel *Centro Agroalimentare* è attivato - oltre al *Mercato* del settore merceologico "ORTOFRUTTA", settore storico del MOF di Fondi con presenza di numerosi operatori e grande movimentazione di merci (1.200.000 tonnellate circa nell'anno 2004) - anche il settore merceologico "FIORI", settore di piccole dimensioni in via di espansione.

In via provvisoria, pertanto, e nelle more che il settore "FIORI" assuma dimensioni tali da richiedere un proprio autonomo Regolamento, le attività di entrambi i settori sono assoggettate al presente Regolamento di Mercato del settore "ORTOFRUTTA".

ART. 25

II^a norma transitoria

Entro novanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento da parte della Giunta Regionale, l'Ente Gestore effettuerà un censimento ubicativo ed anagrafico delle aziende di commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e dei fiori - e del relativo indotto - operanti nell'ambito dell'Area "B", acquisendone agli atti l'elenco analitico, unitamente all'elenco analitico delle aziende operanti nell'ambito dell'Area "A". Tale elenco verrà annualmente aggiornato.

Tutte le aziende di cui al comma precedente sono tenute a fornire all'Ente Gestore gli elementi e le notizie di cui al comma precedente.

ART. 26

Norme di rinvio

Il presente Regolamento di Mercato, una volta approvato dalla Giunta Regionale unitamente al Regolamento di Gestione - ai sensi dell'art. 80 della legge regionale n. 8/02 - abroga e sostituisce a tutti gli effetti il Regolamento per il Mercato Ortofrutticolo di Fondi di cui alla D.G.R. n. 2847 dell'11.04.1995.

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento di Mercato, valgono le norme del Regolamento di Gestione e, per gli effetti, restano in vigore tutte le norme dei vigenti Regolamenti interni del MOF, in quanto applicabili.

Per tutto quanto non previsto nei predetti richiamati Regolamenti, valgono le norme dettate dalla legge regionale n. 74/84, per quanto non derogata dal su richiamato art. 80 della legge regionale n. 8/02, e tutte le specifiche norme di legge in materia.